

LE NOVITÀ NEL CORSO DELLA TRATTATIVA SUL CONTRATTO. OGGI E DOMANI LA STRETTA

# Mobilità, scatta il blocco triennale anche sul comune

## Preferenze allargate fino a 15 per singola scuola

DI CARLO FORTE

**I**l blocco triennale del diritto a partecipare alla mobilità si applicherà anche ai docenti che otterranno l'accoglimento della domanda indicando come preferenza il comune anziché la scuola. Ma tale preclusione si applicherà solo nei casi in cui nel comune vi sia una sola scuola. In ogni caso, a tutti i docenti sarà attribuita la titolarità nell'istituzione scolastica di servizio o di destinazione e la mobilità avverrà in tre fasi: prima la mobilità all'interno del comune, poi tra i comuni della stessa provincia e poi tra province diverse.

**I docenti potranno esprimere 15 preferenze** all'interno della domanda. E tra le preferenze potranno esserci le singole istituzioni scolastiche oppure i cosiddetti codici sintetici: comuni, distretti e province. E su questi termini che l'amministrazione e i sindacati hanno raggiunto, finora, un accordo nel corso delle trattative sul rinnovo del contratto sulla mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi).

**L'ultimo incontro si è tenuto** a viale Trastevere giovedì scorso e vi hanno partecipato, oltre alla delegazione ministeriale, i rappresentanti Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, sindacati firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro. L'amministrazione ha interesse a chiudere velocemente il contratto e, dunque, le trattative proseguono a ritmo serrato.

**Oggi è prevista una full immersion per tutta** la giornata e così anche domani. Giovedì scorso le parti hanno esaminato i primi 7 articoli della bozza di contratto accordandosi su tutto tranne che sulla questione delle limitazioni al diritto di accesso alla mobilità per i docenti di sostegno.

L'amministrazione, infatti, è tornata alla carica sulla proposta di ridurre al 50% le disponibilità utili ai fini dei passaggi da posto comune a posto di sostegno. I rappresentanti del ministero dell'istruzione hanno fatto presente che i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune nel decorso anno scolastico sono stati 1.900 e che sono circa 45 mila i docenti che hanno maturato il quinquennio di servizio sul sostegno che dà titolo a chiedere il passaggio sul posto comune. Ciò renderà ancora più difficile, nei prossimi anni, il reperimento di docenti specializzati per fare fronte alle necessità di coprire i posti di sostegno.

**Si prevede, infatti, un esodo massiccio** verso la pensione di docenti che insegnano attualmente sul posto comune. E ciò determinerà un aumento delle disponibilità di cattedre ai fini della mobilità che favorirà, a sua volta, l'accoglimento delle domande di passaggio dei docenti di sostegno su tali cattedre. Le organizzazioni sindacali, praticamente all'unisono, si sono dette contrarie ad introdurre limitazioni del diritto alla mobilità. Limitazioni, peraltro, che risulterebbero prive di copertura legale. Non esiste, infatti, alcuna norma di legge che consenta di introdurre trattamenti peggiorativi a danno di qualsivoglia categoria di lavoratori. È dunque, una clausola negoziale che introducesse una limitazione del diritto dei docenti di sostegno ad accedere alla mobilità risulterebbe automaticamente nulla, così come previsto dall'articolo 2, comma 3- bis del decreto legislativo 165/2001.

**Nel nostro ordinamento, peraltro, vige** un principio secondo il quale le norme di legge sul lavoro fissano un trattamento minimo, che può essere derogato dalla contrattazione

collettiva soltanto in meglio e non in peggio. Pertanto, la facoltà concessa dal decreto Madia alla contrattazione collettiva di derogare le norme di legge in materia di mobilità può essere esercitata soltanto introducendo trattamenti di maggior favore nei confronti dei lavoratori e non il contrario. Tant'è che l'articolo 2113 del codice civile sanziona con l'invalidità eventuali accordi che prevedano la rinuncia totale o parziale dei lavoratori ad eventuali diritti previsti dalla legge.

Tale limite, peraltro, è espressamente regolato dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 165/2001, il quale prevede espressamente che «la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge». Dunque, non sembrerebbero esserci margini per giungere ad un accordo su questa questione, né nel merito, né in termini di legittimità.

**Il nuovo contratto sulla mobilità avrà validità triennale**, così come previsto dal contratto nazionale di lavoro. Ma le parti si sono accordate per riaprire le trattative qualora dovessero intervenire novità legislative che interessino la materia della mobilità. Come, per esempio, il vincolo di permanenza quinquennale sulla sede di prima destinazione, che dovrebbe essere introdotto a breve dalla legge di Bilancio.

**È certo, però, che la chiamata diretta** e gli ambiti territoriali saranno cancellati dall'ordinamento: la legge di Bilancio prevede espressamente una disposizione secondo la quale i docenti non potranno più essere assegnati agli ambiti territoriali. E in senato è già in stato avanzato l'iter di approvazione di un disegno di legge che dispone la cancellazione della chiamata diretta e degli ambiti territoriali.

© Riproduzione riservata

